

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4619

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FIORI**

Presentata il 16 aprile 1987

Integrazione all'articolo 4 della legge 17 aprile 1985, n. 141, sulla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 17 aprile 1985, n. 141, furono disposti alcuni miglioramenti ai trattamenti di quiescenza dei pubblici dipendenti — cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1981 — da computarsi sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1981.

Detta legge, come è noto, è scaturita dal disegno di legge governativo n. 1789 il quale, — nella sua stesura originaria — presentava un certo equilibrio compensativo ed un notevole allineamento nel trattamento pensionistico complessivo da attribuirsi ai diversi comparti del pubblico impiego. Tale equilibrio ed uniformità di trattamento fra le categorie dei pensionati pubblici vennero ad incrinarsi, in un primo tempo, a seguito degli emendamenti derivanti dai due articoli aggiun-

tivi 6 e 7, introdotti in sede di elaborazione del testo definitivo della legge, predisposto dal Comitato ristretto operante in seno alla I Commissione permanente affari costituzionali.

Questo elaborato è stato poi, inopinatamente, modificato dalla stessa Commissione — su proposta governativa — nella fase di approvazione definitiva della legge, in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92 del regolamento della Camera, che ha ulteriormente innovato l'articolo 6 sostituendolo con altro di contenuto diverso e di differente portata.

Nel contempo, il primitivo articolo 8 venne integrato con altri tre commi iniziali che finirono per penalizzare una parte dei pensionati.

Dall'insieme delle modifiche apportate, senza alcun coordinamento, al testo origi-

nario del disegno di legge n. 1789 ne è scaturito, nell'ambito della stessa legge, un sistema anacronistico e quanto mai iniquo se si considera che, mentre il personale statale è venuto a beneficiare dei miglioramenti apportati con l'articolo 6 definitivo, di tre aumenti percentuali, rispettivamente del 20, del 55 e del 100 per cento di quelli previsti dall'articolo 1 ed indicati nella tabella allegata alla legge n. 141 (raddoppiando in tal modo i benefici economici in atto al 1° gennaio 1985) le pensioni delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza (di cui all'articolo 4 della legge n. 141) rimangono ferme al 1° gennaio 1985.

Questo senza considerare gli ulteriori miglioramenti di cui beneficiava il personale statale per effetto dell'integrazione in misura fissa prevista dalla tabella allegata alla legge n. 141 (riconoscimento della « professionalità ») e dell'articolo 7 (anzianità progressiva), benefici dai quali restarono esclusi i pensionati iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Con quanto si sta esponendo non si intende affatto contestare i modesti benefici concessi agli statali, a distanza di circa dieci anni dalla legge organica 26 aprile 1976, n. 177, ma unicamente mettere in evidenza il fatto che la successiva legge n. 141 del 1985 — che nelle intenzioni si proponeva di effettuare un'organica omogeneizzazione dei trattamenti — non ha raggiunto tale finalità a causa del mancato coordinamento fra i diversi comparti pensionistici.

Tutto questo ha determinato un comportamento non certo legittimo nei confronti del personale iscritto alle citate Casse pensioni poiché, tra l'altro, non è stato tenuto conto che fanno parte delle pensioni gestite dagli Istituti di previdenza, sia i segretari comunali e provinciali — equiparati, a tutti gli effetti, ai funzionari statali (articolo 34 della legge n. 604 del 1962 e decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972), sia il numeroso personale statale che è stato trasferito alle Regioni a seguito del decentramento dei diversi servizi.

Non è fuor di luogo aggiungere al riguardo che le pensioni di cui all'articolo 4 risultavano già penalizzate dal meccanismo degli aumenti percentuali in quanto, mentre agli statali sono applicati in misura diversa rispetto al periodo di cessazione ma con una percentuale di aumento fissa su tutto l'importo di pensione annua a base del calcolo —, quelli delle Casse pensioni, gestite dagli Istituti di previdenza, subiscono una riduzione dell'aliquota percentuale su ogni scaglione di 4 milioni annui, con evidente danno economico delle pensioni medio-alte.

Tali decurtazioni vanno ad aggiungersi a quelle introdotte dai primi tre commi aggiuntivi dell'articolo 7 (detrazione di tanti quarantesimi quanti sono gli anni di servizio in meno rispetto al massimo valutabile di quaranta anni) senza considerare che tale decurtazione doveva essere applicata (stando ai lavori preparatori dai quali è scaturita la legge n. 141) solamente per chi veniva a beneficiare dell'integrazione in misura fissa (e cioè gli statali) ma non sulla pensione vera e propria in quanto questa, se il servizio effettuato è inferiore al massimo, viene già ridotta al momento del conferimento sulla base di determinati coefficienti in relazione agli anni di servizio.

Si tratta, quindi, di una lunga gamma di veri atti discriminatori che non sono emersi neppure in occasione delle successive integrazioni apportate alla legge n. 141, quale quella della legge 23 dicembre 1986, n. 942, che ha allargato — con esclusione sempre dei pensionamenti di cui all'articolo 4 — i benefici delle anzianità progressive (articolo 7 della legge n. 141), ed alcune categorie appartenenti al personale statale (Ente autonomo ferrovie dello Stato, Poste e telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, ANAS).

Un'altra dimenticanza, questa, che è motivo di perplessità e di turbativa.

Per una più esatta intelligibilità dei divari sopramenzionati — che la presente proposta di legge intenderebbe, almeno in modesta parte, eliminare — si può fare un raffronto fra i benefici conseguiti da un

pensionato statale con un altro di pari qualifica ed anzianità di servizio di un ente locale (ad esempio: un dirigente statale ed il segretario generale di un comune, collocati entrambi a riposo il 31 dicembre 1975). Si risconterà che le percentuali di aumento raggiunte dal pensionato statale saranno, al 1° luglio 1987 — con i benefici dell'articolo 6 — del 52,06 per cento (e per alcune categorie del 62,83 per cento) mentre per il personale dell'ente locale i benefici resteranno sempre fermi a quelli conseguiti al 1° gennaio 1985 e cioè al 22,50 per cento. Il raffronto viene limitato alle qualifiche più elevate per le quali si verifica il maggior danno economico per il motivo che per gli iscritti alle Casse di previdenza non si tiene conto della « professionalità », come risulta chiaramente dall'articolo 4 della legge n. 141.

Con l'ulteriore incremento del 50 per cento che si intende proporre, in conformità all'articolo 6 della legge n. 141, si raggiungerebbe comunque appena il 30 per cento (cioè il 7,5 per cento in più) dato che questo incremento del 50 per cento si applica solo sull'aumento iniziale del 1984.

Vantaggio economico quindi sempre assai relativo che riduce solo di poco la forte differenza esistente, come percentuale di aumento, fra i due comparti, stante l'assegno fisso concesso agli statali e non ai pensionati degli Istituti di previdenza, al quale viene ad aggiungersi — come è stato detto prima — la « penalizzazione » della riduzione dell'aliquota di aumento sull'importo della pensione annua a base del calcolo, su scaglioni di 4 milioni. Se questa non vi fosse — riferendoci all'esempio preso in esame — la percentuale sarebbe rispettivamente del 20 per cento al 1° gennaio 1984, del 30 per cento al 1° gennaio 1985 e con la presente proposta salirebbe, anziché al 30, al 40 per cento.

La stessa Direzione generale degli Istituti di previdenza, che gestisce le Casse di cui sopra e precisamente la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (che comprende quella del personale regionale e dei segretari comunali e provinciali), la Cassa per le pensioni ai sanitari, agli insegnanti di asilo nido e di scuole elementari parificate nonché quella per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori (articolo 4 della legge n. 141), con sua proposta in data 19 gennaio 1986, n. 130324 — Divisione III — Servizio legislativo — avanzava formale richiesta al Ministero per la funzione pubblica affinché venissero adottati i necessari provvedimenti a favore dei pensionati delle predette Casse per la concessione di un ulteriore aumento del 50 per cento sulle pensioni in atto al 1° gennaio 1984 e con decorrenza dal 1° luglio 1987.

Per quanto riguarda l'onere della spesa, in conformità alla proposta di cui sopra, questa verrà posta a carico delle rispettive Casse che, come è noto, dispongono di ampie possibilità finanziarie.

Riallacciandosi sia alla proposta di cui sopra, sia alla analoga proposta di legge n. 3136, presentata ad iniziativa del sottoscritto in data 4 settembre 1985, contenente: « Norme per il completamento della perequazione dei trattamenti di pensione dei pubblici dipendenti », si propone che, per colmare una delle più eclatanti lacune della legge n. 141, i benefici di cui all'articolo 4 siano integrati di un ulteriore 50 per cento sul trattamento in atto al 1° gennaio 1984.

Con la presente proposta di legge, contenuta in un articolo unico, anche se con un ritardo di due anni, si porrebbe fine — anche se parzialmente — ad una delle tante ingiustificate discriminazioni come quella creata dall'esclusione dell'articolo 6, con i relativi benefici, di una parte non trascurabile di pubblici pensionati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli importi degli aumenti previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 17 aprile 1985, n. 141, sono maggiorati dell'ulteriore misura del 50 per cento, con effetto dal 1° luglio 1987.

2. Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.